

Cassazione penale sez. II, (ud. 09/01/2025), 04/03/2025, n. 9113

Svolgimento del processo

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi impugna l'ordinanza in data 08/10/2024 del Tribunale di Lecce che, in accoglimento dell'istanza di riesame avanzata dall'indagato, ha annullato l'ordinanza in data 12/09/2024 del G.i.p. del Tribunale di Brindisi, che aveva disposto nei confronti di (omissis) l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio, furto aggravato, estorsione aggravata e ricettazione.

Deduce:

1.1. Inosservanza o erronea applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. e dell'art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. e dell'art. 177 cod. proc. pen.; contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Il pubblico ministero ricorrente premette che il Tribunale ha ritenuto l'insussistenza di elementi significativi del pericolo di fuga, ossia del requisito legittimante l'emissione della misura cautelare senza la necessità di procedere al previo interrogatorio dell'indagato. Specifica che sulla base di tale rilievo il Tribunale ha annullato l'ordinanza del g.i.p. per aver disposto la custodia cautelare senza procedere all'interrogatorio anticipato previsto dall'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., con conseguente nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.

Secondo il ricorrente tale annullamento si pone in contrasto con la ratio delle norme che prevedono l'interrogatorio anticipato e dell'art. 177 cod. proc. pen, che sancisce la tassatività delle nullità processuali.

Osserva che il g.i.p. ha motivato sulla sussistenza del pericolo di fuga, cosicché nel caso in cui successivamente il Tribunale ritenga -al contrario- l'insussistenza di tale requisito cautelare non può di certo giungere alla declaratoria di nullità (ossia di un vizio strutturale) dell'ordinanza ex art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. che evidentemente si pone in un'ottica di tutela di garanzia difensiva nel momento in cui richiama l'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. nella parte in cui disciplina il c.d. interrogatorio anticipato.

Secondo il ricorrente la nullità dell'ordinanza può essere dichiarata soltanto quando il g.i.p. ometta di motivare sulla sussistenza del pericolo di fuga, non potendosi ampliare per analogia la nullità sancita dall'art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., prevista soltanto per le ipotesi in cui la misura cautelare sia stata disposta senza che sia preceduta dall'interrogatorio.

Aggiunge che nel caso in esame non si Ã concretizzata nessuna violazione delle garanzie difensive, visto che lâinterrogatorio di garanzia successivo allâesecuzione della misura cautelare non ha apportato elementi di rilievo a favore dellâindagato.

Motivi della decisione

1. La questione sollevata con il ricorso puÃ essere cosÃ sintetizzata: puÃ essere annullata lâordinanza cautelare emessa senza il c.d. interrogatorio anticipato nel caso in cui il Tribunale ritenga lâinsussistenza del pericolo di fuga invece ritenuto dal G.i.p. con motivazione non condivisa dai giudici del riesame?

Il pubblico ministero ricorrente sostiene che lâannullamento puÃ essere disposto soltanto nellâipotesi in cui il g.i.p. ometta di motivare sulla sussistenza del pericolo di fuga, ma non anche nellâipotesi in cui abbia argomentato sulla sua sussistenza con motivazione non condivisa dal Tribunale in sede di riesame. Tanto sostiene richiamando il principio di tassativitÃ delle nullitÃ processuali, sancito dallâart. 177 cod. proc. pen., precisando che la nullitÃ di cui allâart. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. riguarda lâipotesi in cui non sia stato effettuato il c.d. interrogatorio anticipato e non anche quando il Tribunale ritenga non condivisibile la motivazione del g.i.p. sulla sussistenza el pericolo di fuga.

Lâassunto non puÃ essere condiviso.

2. Lâart. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., come introdotto dalla Legge 9 agosto 2024, n. 114 (pubblicata in G.U. n. 187 del 10 agosto 2024, in vigore dal 25 agosto 2024), prevede che il giudice, prima di disporre la misura cautelare, proceda allâinterrogatorio della persona sottoposta alle indagini con le ordinarie regole fissate per lâinterrogatorio dagli artt. 64 e 65 c.p.p. qualora la misura sia finalizzata a soddisfare il pericolo di commissione di ulteriori reati di cui allâart. 274, lett. c), cod. proc. pen.

La norma prevede la deroga a tale regola quando si proceda per i delitti di cui allâart. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. o di cui allâart. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen. o, comunque, per gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale. La deroga Ã prevista altresÃ nel caso in cui sussista il pericolo di fuga dellâindagato ovvero di inquinamento delle prove, ai sensi dellâart. 274, lett. a) e b), c.p.p.

Lâart. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., dispone -per quello che qui interessa* che âlâordinanza Ã nulla se non Ã preceduta dallâinterrogatorio nei casi previsti dallâarticolo 291, comma 1-quater, nonchÃ© quando lâinterrogatorio Ã nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-septies e 1-octies del medesimo articoloâ.

3. In tale assetto normativo, dunque, l'interrogatorio anticipato si pone come pre-requisito della misura cautelare, in mancanza del quale la restrizione della libertà personale deve ritenersi illegittimamente disposta.

Il pubblico ministero sostiene che tale pre-requisito sia legittimamente derogato ogni qual volta il g.i.p. ritenga che vi sia il pericolo di fuga, risultando indifferente se all'esito delle successive impugnazioni (davanti al Tribunale del riesame o -per ipotesi- davanti alla corte di cassazione) quel pericolo di fuga sia ritenuto o risulti insussistente.

La prospettazione del ricorrente, in realtà, sposta nell'ambito delle valutazioni soggettive del giudice un requisito che il legislatore pone -piuttosto- nell'ambito dei presupposti oggettivi richiesti per l'emissione della misura cautelare senza l'interrogatorio preventivo.

In tal senso depone il verbo utilizzato dallo stesso legislatore, laddove nel prevedere la deroga in questione richiede che il pericolo di fuga sussista, cosicché facendo ricorso a un verbo che richiama alla consistenza o validità oggettiva dell'esigenza cautelare, in maniera indipendente dalle valutazioni soggettive dei giudici.

Con ulteriore precisazione che tale significato espressivo viene inserito in una norma che pone una deroga a una regola generale e, in quanto tale, si presenta come norma eccezionale e di stretta interpretazione.

Tanto vale a dire che la regola eccezionale costituita dall'applicabilità della misura cautelare anche in assenza di interrogatorio preventivo riguarda le sole ipotesi quivi contemplate in quanto esistenti nella realtà oggettiva e non anche nella percezione soggettiva del giudice.

Con ulteriore considerazione che una diversa conclusione -portata al paradosso- avrebbe l'effetto di legittimare una misura cautelare pur in presenza di un pericolo di fuga nella realtà inesistente, ma arbitrariamente ritenuto dal giudice della cautela.

In ipotesi siffatte si avrebbe che le eventuali valutazioni soggettive del giudice -arbitrarie o, comunque, erronee- porterebbero alla vanificazione degli obiettivi della novella normativa e alla violazione dei principi costituzionali e essi sottesi.

Il tutto, peraltro, senza alcuna possibilità di sanzionare tale illegittimità o di porvi rimedio, visto che nella prospettazione dell'odierno ricorrente, il Tribunale -in presenza di una motivazione sul pericolo di fuga in realtà insussistente- non potrebbe annullare l'ordinanza emessa pur in violazione dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.

Da quanto esposto discende l'infondatezza del ricorso, atteso che il Tribunale ha correttamente annullato l'ordinanza impugnata, ricorrendo all'ipotesi di nullità prevista dall'art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto la misura cautelare è stata applicata senza previamente

procedere all'interrogatorio preventivo.

3. Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: in tema di misure cautelari, il pericolo di fuga ovvero il pericolo di inquinamento di prove che consentono al giudice di disporre la misura cautelare senza procedere all'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., devono sussistere oggettivamente cos  che la sua mancanza rilevata o ritenuta dal giudice dell'impugnazione provoca l'annullamento dell'ordinanza dispositiva della misura cautelare emessa sulla base di tali esigenze cautelare erroneamente ritenute dal giudice del provvedimento genetico.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Cos  deciso in Roma, il 9 gennaio 2025.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2025.

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : *In tema di misure cautelari disposte senza previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., il pericolo di fuga (o di inquinamento delle prove) che consente tale deroga alla regola generale deve sussistere, richiamando tale verbo "alla consistenza o validit  oggettiva dell'esigenza cautelare, in maniera indipendente dalle valutazioni soggettive dei giudici". Se il giudice dell'impugnazione (Tribunale del riesame) accerta la mancanza di tale presupposto oggettivo, l'ordinanza cautelare emessa senza l'interrogatorio preventivo   nulla, non potendo le valutazioni soggettive o erronee del giudice originario vanificare gli obiettivi della normativa e i principi sottesi.*

Supporto Alla Lettura :

MISURE CAUTELARI

Si tratta di quei provvedimenti, di natura provvisoria ed immediatamente esecutiva, emessi dall'Autorit  Giudiziaria, finalizzati a prevenire determinati eventi che possono verificarsi durante le indagini preliminari o nel corso del processo, capaci di compromettere la funzione giurisdizionale. Le misure cautelari si dividono in:   **PERSONALI**: cio  limitative della libert  personale. Possono essere:

- **coercitive** (sopprimono o limitano la libert  personale): si distinguono in *custodiali*, quindi arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.), custodia in carcere (art. 285 c.p.p.), custodia in luogo di cura (art. 286 c.p.p.); *non custodiali*, divieto di espatrio (art. 281 c.p.p.), obbligo di presentazione alla P.G. (art. 282 c.p.p.), allontanamento dalla casa familiare (art. 282bis c.p.p.), divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282ter c.p.p.), divieto e obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.)
- **interdittive** (diritti e facolt  personali): quindi: sospensione della potest  di genitore (art. 288 c.p.p.), sospensione da un pubblico ufficio o servizio (art. 289 c.p.p.), in questo caso il GIP deve prima procedere ad interrogatorio, divieto di esercitare determinate attivit  (art. 290 c.p.p.)

  **REALI**: provvedimenti che incidono sul patrimonio, hanno finalit  cautelari riferibili o alla garanzia per il pagamento delle pene pecuniarie, spese di giustizia ed eventuali risarcimenti danni (*sequestro conservativo*, artt. 316-320 c.p.p.), ovvero all'esigenza di impedire la commissione di nuovi reati o ulteriori conseguenze a quelli gi  commessi (*sequestro preventivo*, artt. 321-323 c.p.p.). Tali misure vanno richieste al giudice da parte del P.M., per esse   previsto un sistema di impugnazioni e non sono condizionate ai presupposti dei gravi indizi e delle esigenze cautelari. Per quanto riguarda le condizioni per l'applicazione di tali misure, bisogna guardare a:

- **limite edittale della pena**: delitti, pena dell'ergastolo o della reclusione superiore al massimo a 3 anni per le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare in carcere e per le misure interdittive, pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni per la custodia cautelare in carcere;
- **gravi indizi di colpevolezza**;
- **esigenze cautelari** (art. 274 c.p.p.): devono essere specifiche ed inderogabili, relative ad un pericolo di inquinamento probatorio ed attuale, fondate su circostanze, espressamente indicate nel provvedimento, pena nullit  (in questo caso la custodia cautelare non pu  avere durata superiore ai 30 giorni ed   prorogabile fino a un massimo di 90 giorni). Se vi

Giurispedia.it